

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

## PREMESSE

### ART. 1 - CONFORMITÀ A LEGGI NAZIONALI

1.1 Questo regolamento d'Istituto ha lo scopo di garantire e regolamentare il funzionamento dell'I. I. S. "De Pinedo - Colonna" di Roma. Esso nasce dall'esigenza di un dialogo educativo tra i docenti, il personale non docente, gli alunni e le famiglie, con l'auspicio che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire la sua applicazione, nello spirito delle libertà garantite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

1.2 Il presente Regolamento è conforme e si richiama ai principi e alle norme dello "*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

1.3 È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

### ART. 2 - REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

2.1 Il presente Regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

2.2 Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali:

11. regolamento di disciplina degli studenti;
12. regolamento delle gite e dei viaggi d'istruzione;
13. regolamento dell'utilizzo delle fotocopie per il personale docente e per gli studenti;
14. regolamento del Comitato studentesco;
15. regolamento della biblioteca, dei laboratori e della palestra.

### ART. 3- FUNZIONE EDUCATIVA E FORMATIVA DELLA SCUOLA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

3.1 La scuola si propone come luogo di formazione ed educazione, i cui obiettivi sono lo sviluppo della coscienza critica degli studenti e l'acquisizione delle conoscenze ???, attraverso il piano dell'offerta formativa, che si fonda sui criteri della qualità, trasparenza, flessibilità, collegialità e partecipazione attiva di tutte le componenti.

3.2 Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. Esso è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

3.3 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'azione culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

3.4 La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale non docente. Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire da organizzazioni sociali e culturali esterne alla scuola.

3.5 Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione e partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

3.6 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

3.7 La scuola garantisce la libertà di apprendimento nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi personalizzati, tesi a promuovere il successo formativo.

3.8 Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare gli esiti delle prove orali, mentre gli elaborati dovranno essere riconsegnati in tempi utili a far sì che l'alunno prenda atto delle sue lacune prima della successiva prova.

3.9 La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero e al sostegno degli studenti in difficoltà e in situazioni di svantaggio.

3.10 Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sul loro percorso scolastico.

3.11 La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente potrà partecipare liberamente. Tale partecipazione potrà dar esito, secondo le modalità previste, a credito formativo.

3.12 Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3.14 Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

3.14 La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata, ne promuove l'utilizzo consapevole e autonomo da parte degli studenti, conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

3.15 Il rispetto delle norme nella quotidianità della vita scolastica tende a garantire un ambiente consono all'attuazione del patto formativo e ad un equilibrato esercizio dei diritti - doveri da parte di ciascuna componente, a garanzia delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

3.16 Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto nazionale di lavoro"; per quanto riguarda gli studenti essi vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art. 1.

**ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI** Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali

## **CAPO I**

### **ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE**

#### **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1.1 Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le proprie idee con modalità e strumenti adeguati. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

#### **ART. 2 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

2.1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

2.2 La convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica ai singoli membri dell'organo collegiale; la divulgazione tramite circolare è tuttavia adempimento sufficiente per la convocazione della componente docenti.

2.3 L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

2.4 Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

2.5 Tutte le attività collegiali dei vari organi devono essere programmate in modo da permettere un ordinato ed efficace svolgimento delle attività stesse, visto il loro rapporto di interdipendenza.

2.6 Gli organi collegiali, in caso di urgenze devono essere prontamente convocati dai rispettivi presidenti.

2.7 Il Dirigente Scolastico coordinerà il piano delle attività di cui al punto 2.5.

### **ART. 3 - CONSIGLIO D'ISTITUTO**

3.1 Il C. d. I. è l'organo di governo della scuola e delibera su tutte le materie stabilite dall'art. 10 del D. Leg. 16/04/94 n. 297 e dal D. I. 28/05/1995.

3.2 Il C. d. I. elegge il Presidente tra i rappresentanti dei genitori, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del D. Leg. 16/04/94, n. 297, e dichiara decaduti dall'incarico i membri che siano stati assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo scritto.

3.3 Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo per quanto riguarda l'acquisto di materiale di consumo e di sussidi scolastici.

3.4 I rappresentanti del personale docente sono eletti tra i docenti; i rappresentanti del personale non docente dai collaboratori scolastici; i rappresentanti dei genitori dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; i rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti iscritti e vengono scelti tra quelli di età non inferiore a 16 anni;

3.5 Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C. d. I. ed in particolare:

- a. convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, e decide in merito alle eventuali richieste di convocazione avanzate dal Collegio dei docenti, dall'assemblea degli studenti e dei genitori o dai singoli componenti del Consiglio stesso.
- b. formula l'o. d. g. della seduta del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della G. E. e su proposta dei singoli componenti.

3.6 Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d. ai contratti di alienazione trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili, appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f. all'utilizzazione economica delle opere d'ingegno;
- g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, Università, soggetti pubblici e privati;
- h. all'eventuale individuazione del limite massimo di spesa, di cui all'articolo 34 comma 1;
- i. all'acquisto di immobili.

3.7 Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi,
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

3.8 Nei casi specificamente individuati dal comma 1 del regolamento amministrativo l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto.

3.9 La convocazione dei membri del C. d. I. deve essere diramata per iscritto, almeno cinque giorni prima. Copia della convocazione deve essere affissa all'albo della scuola.

3.10 Per discutere e deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dai 2/3 dei componenti. Non è comunque possibile deliberare su argomenti che comportino impegni di spesa se essi non siano all'o. d. g. e non siano stati esaminati dalla Giunta Esecutiva.

3.11 Alle sedute del C. d. I. possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei Consigli di Circostrizione, di cui alla Legge 08/06/1990, n. 142. Il Presidente, in via eccezionale, previo consenso della maggioranza del C. d. I, può dare la parola ai presenti, se ritiene che ciò apporti dati chiarificatori al problema trattato. La partecipazione dei soggetti, di cui al comma 4 dell'art. 42 del D. Leg. 6/04/94 n. 297, viene decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.I.

3.12 Nel caso in cui il contegno del pubblico impedisca il regolare svolgimento dei lavori, la seduta può essere sospesa e ripresa a porte chiuse.

3.13 Di ogni seduta il segretario designato dal Presidente redige contestualmente il relativo verbale in apposito registro a pagine numerate. Tale registro è depositato in presidenza e a disposizione dei consiglieri. Detto verbale deve essere approvato all'inizio della seduta successiva e affisso in copia all'albo della scuola. Le delibere debbono essere comunque approvate nel corso della seduta e sono immediatamente esecutive.

3.14 Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, al fine di compiere scelte più consapevoli e motivate, può consultare esperti della materia.

3.15 Per un'azione più efficace e rispondente alle proprie funzioni, il Consiglio d'Istituto può decidere di costituire delle apposite commissioni di lavoro al proprio interno; esse non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di lavoro possono utilizzare la collaborazione di docenti, non docenti, studenti, genitori ed esperti.

3.16 Il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva. Essa ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del C. d. I. e formula proposte; predispone per il Consiglio d'Istituto il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, su proposta del Dirigente Scolastico.

3.17 La G. E., al fine di rendere più spedito il lavoro del Consiglio, mette a disposizione dei membri del consiglio stesso tutta la documentazione relativa ai punti all'o. d. g. con un certo anticipo.

3.18 La G. E. è convocata dal Dirigente; l'avviso della convocazione, salvo casi di urgenza, deve pervenire ai suoi membri almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'o.d.g. Copia della comunicazione deve essere affissa all'albo. Apposito verbale delle riunioni di giunta viene redatto contestualmente e deve essere a disposizione durante le sedute del C. d. I.

#### **ART. 4 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

4.1 Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal Dirigente Scolastico mediante circolare interna secondo la programmazione e quando il Dirigente Scolastico stesso ne individui la necessità, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta nel rispetto dell'art. 7, comma 4 del d. Leg. 16/04/94, n. 297.

4.2 Il Collegio dei docenti elabora annualmente la programmazione didattico- educativa, le cui linee generali sono vincolanti per i Consigli di classe.

4.3 Collegio dei docenti nel suo seno elegge il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Esso è formato oltre che dal D.S. dell'Istituto che ne è il Presidente, da due a quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente o del Tutor. Alla valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

4.4 Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è convocato dal D. S. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Comitato dura in carica un anno.

4.5 Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membri.

#### **ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE**

5.1 I Consigli di classe sono convocati in seduta ordinaria, secondo la programmazione stabilita dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico; essi, tuttavia, possono essere convocati in via straordinaria quando si ravveda la necessità.

5.2 L'atto di convocazione, da comunicarsi almeno cinque giorni prima, deve riportare gli argomenti all'o.d.g.

5.3 I Consigli di classe sono convocati dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

5.4 In caso d'impedimento, il D.S. delega un docente membro del consiglio medesimo a presiederlo.

#### **ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE**

6.1 Tutte le componenti hanno il diritto di convocare le proprie assemblee, previa richiesta al Dirigente, con congruo preavviso e nel rispetto delle norme di legge.

6.2 Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola e rappresentano un'occasione di formazione civile.

#### **ART. 7- ASSEMBLEE STUDENTESCHE** **Assemblee di classe**

7.1 Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe. La convocazione è autorizzata dal D.S. cui deve pervenire la richiesta: almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe su indicazione della maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'o. d. g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere controfirmata, per presa visione, dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

7.2 È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, per un massimo di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese iniziale e nel mese finale dell'anno scolastico.

7.3 Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula dove esse si svolgono. Su richiesta della maggioranza di una componente, sono inoltre possibili riunioni congiunte di insegnanti, genitori, studenti della stessa classe, con carattere informativo e consultivo, al fine di una più stretta collaborazione al processo educativo degli studenti. La partecipazione di ciascuno è libera.

### **Assemblee d'Istituto**

7.4 È costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti a frequentare l'anno in corso.

7.5 L'assemblea d'Istituto è di norma convocata su richiesta della maggioranza assoluta (50% + 1) del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti dell'istituto, previa autorizzazione del D.S., cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o. d. g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nel caso in cui la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni alla scuola, la richiesta deve indicare il loro nome e deve essere presentata contestualmente all'o.d.g. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o, in caso di particolari esigenze, dal Presidente del Consiglio di Istituto o dal D.S. Le assemblee che prevedono la partecipazione dei suddetti esperti esterni non potranno essere più di quattro durante l'anno scolastico.

7.6 Nell'arco dell'anno, gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare della Presidenza. È consentita una assemblea d'istituto al mese (esclusi il mese iniziale e finale dell'a. s.). Non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

7.7 L'assemblea d'Istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.

7.8 L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D. Leg. n. 297/94.

7.9 L'assemblea elegge un presidente, che si fa garante del suo regolare svolgimento, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi. Il D.S. ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o qualora venga constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea.

7.10 La partecipazione degli studenti all'assemblea non è obbligatoria. Qualora l'assemblea venga richiesta per l'intera giornata, gli studenti non dovranno giustificare l'eventuale assenza. Vanno invece giustificate le assenze relative alle ore di lezione precedenti l'assemblea stessa.

7.11 La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera.

7.12 È consentito svolgere una seconda assemblea mensile al di fuori dell'orario scolastico, per una durata massima di 5h, in base alla disponibilità dei locali.

7.13 In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali ed agli obiettivi prefissati, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

### **Comitato studentesco**

7.14 Il comitato studentesco è un organo collegiale esclusivo degli studenti che promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica.

7.15 Il comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe che hanno diritto al voto. Il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli studenti, gestisce l'assemblea in maniera democratica con il contributo di tutti e designa un segretario tra i membri del comitato.

7.16 Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere prima discusse nel comitato, per poi essere votate in assemblea plenaria. Solo gli studenti del comitato hanno diritto al voto. Le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa.

7.17 Il comitato studentesco viene convocato dal suo Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, che devono formulare una richiesta scritta al D. S. dell'Istituto, specificando la data, l'ora e l'o. d. g. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

7.18 I rappresentanti degli studenti vengono avvertiti mediante apposita circolare che essi dovranno firmare.

7.19 Il Comitato studentesco avanza indicazioni e proposte relative alla vita scolastica, sulle quali si esprime l'Assemblea plenaria d'Istituto come organo consultivo e decisionale.

## **ART. 8- ASSEMBLEE DEI GENITORI**

8.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto: I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere un Comitato dei genitori.

8.2 La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea d'istituto e dell'assemblea di classe devono essere concordate con il D. S., cui perverrà la richiesta firmata dai rappresentanti:

- dai rappresentanti di classe per l'assemblea di classe;
- dal Presidente dell'assemblea, dal Vicepresidente o dalla maggioranza dei genitori del comitato o da 200 genitori, per l'assemblea d'Istituto.

8.3 Il D. S. autorizza la convocazione mediante circolare in cui sia riportato anche l'o.d.g..

8.4 All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e gli insegnanti della classe o dell'istituto.

8.5 Il comitato dei genitori approva proposte da presentare all'assemblea e conseguentemente al C. d. I. Promuove l'impegno e l'interesse dei genitori alla vita scolastica. La priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all'Assemblea plenaria d'Istituto.

8.6 L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'Istituto.



## CAPO II

### FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

**ART. 1** - L'edificio scolastico è disponibile, nei limiti degli orari previsti, dello spazio esistente, nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio, per riunioni ed incontri culturali del personale docente e non docente, dei genitori e degli studenti. Ogni riunione deve essere autorizzata dal DS che ne assume la responsabilità connessa con le sue funzioni.

**ART. 2** - Le lezioni hanno inizio alle ore 8,00 per la sede dell'Aeronautico e alle ore 8,15 per la sede del Nautico. L'accesso all'Istituto e alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il DS può concedere permessi in deroga agli studenti che ne facciano richiesta, perché provenienti da lontano e con mezzi extraurbani. Il cancello verrà chiuso rispettivamente dopo 15 minuti dall'inizio delle lezioni. Gli allievi eventualmente ritardatari possono accedere in Istituto dall'ingresso principale non prima delle ore 8,30. Dopo cinque ritardi la famiglia dello studente sarà informata dal coordinatore di classe.

**ART. 3** - Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni solo in caso di effettiva necessità. Gli allievi maggiorenni potranno farne direttamente richiesta al D.S il quale si riserva di valutarla; per gli studenti minorenni la richiesta dovrà invece essere effettuata dai genitori i quali dovranno venire personalmente a prelevare il proprio figlio. Qualora gli allievi debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per indisponibilità di personale insegnante o per altra causa, le famiglie verranno tempestivamente informate.

**ART 4** - Durante l'orario scolastico, la presenza e la partecipazione alle lezioni e alle attività programmate, sono obbligatorie per gli studenti e per gli insegnanti in servizio.

**ART. 5** - Le assenze alle attività di cui all'articolo precedente, vengono segnate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti. Le giustificazioni delle assenze devono essere registrate sull'apposito libretto, con la firma di un genitore nel caso di studenti minorenni, dallo studente stesso nel caso sia maggiorenne. Le giustificazioni vengono vagliate dall'insegnante della prima ora di lezione. In caso di dubbio circa l'autenticità della firma, la veridicità dei motivi dell'assenza e la loro rilevanza, il docente lo comunicherà al coordinatore che contatterà la famiglia. Quando l'assenza supera i quattro giorni continuativi, la giustificazione deve essere corredata da un certificato medico, rilasciato dal medico curante, attestante che l'alunno è in condizioni di riprendere le lezioni.

**ART. 6** - Nel corso delle ore di lezione, gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante di turno. Non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta, salvo casi di assoluta necessità. L'accesso alla Presidenza, alla segreteria ed alla biblioteca è consentito soltanto negli orari stabiliti. Gli alunni non devono assolutamente lasciare l'aula durante il cambio degli insegnanti.

**ART. 7** - La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti, nonché alla diligenza del personale ausiliario.

**ART. 8** - L'accesso al bar è consentito la mattina prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli e al termine delle lezioni. Solo in caso di effettiva ed eccezionale necessità e su autorizzazione scritta del docente, lo studente può accedere al bar fuori dagli orari stabiliti. Non è consentito sostare nel locale del bar o nelle vicinanze oltre il tempo necessario per l'acquisto dei generi richiesti. Durante i due intervalli delle lezioni, gli studenti si devono comportare in modo da non recare pregiudizio alle persone ed alle cose. I docenti in servizio nelle ore di lezione interessate dagli intervalli e il personale ausiliario garantiranno la sorveglianza ai piani, secondo l'ordine di servizio stabilito dalla Presidenza.

**ART. 10** - È vietato fumare sia nei locali dell'istituto, sia negli spazi esterni. Ogni membro della Comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione e sorveglianza ed è tenuto a comunicare al referente del fumo i nominativi degli studenti coinvolti. Un docente per sede, delegato dal DS, ha facoltà di sanzionare, chi non rispetta la norma, attraverso la comunicazione alla famiglia.

**ART. 11** - L'Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

**ART. 12** - L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato.

**ART. 13** - La permanenza degli studenti nell'Istituto, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del regolamento d'istituto e della legislazione vigente.

**ART. 14** - L'uso dei telefonini all'interno della scuola è assolutamente vietato durante le ore di lezione, fatta eccezione per i due intervalli.

**ART. 15** - Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere ed esporre fogli e periodici firmati (stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge), che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società. I manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli appositi spazi delimitati.

**ART. 16** - È operativo all'interno della scuola il C.I.C, ovvero il Centro Informazione e Consulenza. Il compito di questo organismo è quello di fornire agli studenti un supporto organizzativo, relazionale e psicologico (ascolto e consulenza su problematiche personali e sulle difficoltà scolastiche). Ogni studente vi può accedere secondo un orario settimanale di "ascolto". Esso coordina, inoltre, attività di volontariato, di orientamento, di aggiornamento e

di accoglienza. Il DS verrà tempestivamente informato ogni qualvolta emergano problemi particolarmente rilevanti.

## **CAPO III**

### **DOCENTI**

#### **ART 1**

È compito dei docenti:

- a. essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'ora d'inizio delle lezioni del giorno;
- b. assistere all'ingresso degli allievi nelle aule;
- c. assistere alla loro uscita dall'aula;
- d. vigilare in classe durante l'intervallo dedicato alla ricreazione sul comportamento degli allievi;
- e. curare la disciplina nei corridoi;
- f. farsi sostituire da un collaboratore scolastico quando debbono allontanarsi dall'aula, sia pure temporaneamente;
- g. far uscire durante la lezione un alunno per volta;
- h. ricevere i genitori dei propri allievi secondo un orario stabilito dal collegio dei docenti, sino ad un mese precedente la chiusura dell'anno scolastico;
- i. segnalare al coordinatore della classe i casi di scarso rendimento, di irregolare frequenza e/o di inadeguato comportamento degli allievi;
- j. promuovere tramite la Presidenza tutte le iniziative che si ritiene possano essere di giovamento per il buon funzionamento didattico della scuola;
- k. curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;
- l. partecipare alle riunioni degli organi collegiali non elettivi di cui fanno parte;
- m. partecipare alle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi competenti;
- n. partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti;
- o. avvertire la Presidenza tempestivamente quando, per legittimi motivi, debbano assentarsi e presentare entro breve termine la dovuta documentazione.

#### **ART 2**

È compito dei docenti ricercare e realizzare ogni possibile innovazione, sia sul piano metodologico - didattico che organizzativo, su proposta degli organi collegiali competenti.

#### **ART 3**

I docenti che intendono svolgere lezioni private, incarichi di insegnamento universitario, esercitare libere professioni, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del DS. Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola.

#### **ART. 4**

Gli insegnanti sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sulle valutazioni e giudizi espressi nell'ambito delle riunioni riservate alla sola componente docente, quali consigli di classe, scrutini e collegi chiamati a deliberare su singoli studenti.

#### **ART. 5**

I docenti hanno l'autorità e il dovere di riprendere qualunque alunno che non rispetti le norme dell'istituto.

#### **ART.6**

I coordinatori di classe segnaleranno in segreteria i nomi degli alunni con alto numero di assenze, o che a scuola abbiano un comportamento inadeguato, ai fini di una tempestiva comunicazione alle famiglie.

#### **ART 7**

Per tutta la durata dell'orario di ricevimento delle famiglie il docente sarà presente nell'Istituto essendo il ricevimento obbligo di servizio. Il Collegio dei docenti decide la cadenza e le date dei ricevimenti, dei quali va data ampia e tempestiva comunicazione alle famiglie.

#### **ART. 8**

Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria per la prima ora e le ore successive, sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sostituzione dell'insegnante assente.

#### **ART.9 - VIGILANZA ALUNNI**

9.1 Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sia responsabilizzato al rispetto di tutte le strutture scolastiche e delle suppellettili Particolare attenzione deve essere rivolta alle strumentazioni dei laboratori.

9.2 Il docente, che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

#### **ART. 10 - PRESENZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE**

10.1 Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il compito di vigilare al fine di constatare il rispetto del regolamento e di garantire l'ordinato svolgimento.

#### **ART. 11 – ADEMPIMENTI**

11.1 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento, programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, necessarie all'efficace sviluppo dei processi formativi. A tal fine possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive (cfr. artt. 41, 42, 43 C.C.N.L. 4/08/95)

11.2 All'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Classe predisporrà tempestivamente il proprio piano di lavoro e lo illustrerà alle proprie classi ed ai genitori che ne facciano richiesta.

11.3 Ogni docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili rilasciati dalle scuole di provenienza dei singoli alunni.

11.4 Ogni docente procederà alle verifiche del lavoro svolto in classe, in relazione agli obiettivi prefissati.

11.5 Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati corretti entro quindici giorni dal loro svolgimento e li terrà a disposizione dell'utenza almeno per il quadrimestre in cui sono stati svolti.

11.6 Ogni docente seguirà la programmazione concordata nell'ambito del Consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi, motivando eventuali modifiche che si rendano necessarie.

11.7 Previo impegno alla reciprocità, il docente potrà cedere le proprie ore di lezione quando esse sono necessarie ad effettuare prove scritte di altre discipline.

11.8 Il consiglio di classe programmerà la propria attività didattica in modo da non effettuare, ove possibile, più di due prove scritte nella stessa giornata.

11.9 Ogni docente coopererà con il D. S. per il buon andamento della scuola e per l'attuazione delle delibere collegiali, adoperandosi per la realizzazione del piano formativo d'istituto.

11.10 L'anno scolastico è diviso in periodi, secondo la delibera del Collegio dei docenti espressa all'inizio dell'anno scolastico.

11.11 Alla fine dell'anno scolastico ogni docente sarà tenuto a compilare una scheda riepilogativa, programmata dal D.S., in cui si evidenzieranno i dati relativi all'attività svolta in classe.

11.12 I responsabili dei laboratori possono proporre un regolamento per l'uso delle attrezzature. Tale regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto previo parere della Giunta esecutiva.

11.13 Alla fine dell'anno scolastico, ogni responsabile di laboratorio è tenuto a formulare al D.S. e al D.S.G.A. una breve relazione sull'attività svolta, sulle difficoltà incontrate e su tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del laboratorio stesso.

## **CAPO IV**

## **LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

### **ART. 1 - LOCALI SCOLASTICI**

1.1 Le strutture della scuola devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita scolastica e per l'esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del C. d. I. promuovere ogni azione perché i vari ambienti siano in condizione di permettere l'impiego al quale sono destinati. All'interno dell'Istituto tutti sono tenuti a contribuire a mantenere l'efficienza dei locali e ad evitare danni alle attrezzature.

1.2 Appositi spazi dell'istituto sono riservati all'affissione di comunicazioni, di proposte e di materiale illustrativo delle diverse componenti scolastiche, previo visto del D.S. È proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, volantini etc.) che istighi alla violenza o sia nocivo alla salute dei giovani.

1.3 Nell'Istituto è vietato coinvolgere gli studenti in attività di compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo, salvo particolari deroghe autorizzate dal C.d.I.

1.4 I locali della scuola, previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale nonché del Consiglio d'Istituto, possono essere utilizzati per convegni o seminari, promossi da organismi democratici del quartiere, dalle forze sindacali, dai centri culturali e sportivi, purché fuori dall'orario scolastico. L'autorizzazione allo svolgimento delle predette attività viene deliberata dal C.d.I., tenuto conto anche della disponibilità del personale.

### **ART. 2 – BIBLIOTECA**

2.1 Possono accedere ai servizi di biblioteca gli studenti, i docenti, il personale non docente, i genitori e, per la sola consultazione, gli ex alunni.

2.2 L'orario di apertura della biblioteca viene stabilito di anno in anno, secondo la disponibilità del personale addetto.

2.3 I libri possono essere concessi in prestito per un periodo massimo di trenta giorni, fatta eccezione per le opere di sola consultazione. In caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti, l'utente verrà automaticamente escluso dal prestito, fino alla regolarizzazione. In caso di mancata restituzione, l'utente dovrà risarcire l'Istituto o acquistando una nuova copia del libro oppure, nel caso di testi non più in commercio, versando sul c/c postale della scuola una somma corrispondente al prezzo di copertina rivalutata del 10% per ogni anno di mancata restituzione.

2.4 In tutti i casi di mancato risarcimento, la scuola potrà rivalersi a norma di legge.

2.5 Tutti gli utenti sono tenuti a conservare e restituire in buono stato i libri presi in prestito o consultati in biblioteca.

2.6 Tutte le componenti della scuola possono suggerire l'acquisto di libri, presentando la richiesta al D.S. L'acquisto verrà poi deliberato dal Consiglio d'Istituto.

2.7 Su designazione del collegio dei docenti, il D.S. affida ad un docente la funzione di Responsabile della biblioteca in caso di mancanza di un addetto nominato dagli organi competenti.

### **ART. 3 – FOTOCOPIATRICE**

3.1 . Tutti i docenti possono utilizzare la fotocopiatrice a tal fine predisposta, previa assegnazione a ciascuno di un codice personale, per un numero di fotocopie stabilito dal D.S.

### **ART. 4 – LABORATORI E AULE SPECIALI**

4.1 Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche. Il docente presente ha il compito di vigilare per il rispetto e il corretto uso della strumentazione didattico-scientifica.

4.2 Su designazione del Collegio dei docenti, il D.S. affida ad un docente la funzione di responsabile del singolo laboratorio e aule speciali. Gli studenti osserveranno scrupolosamente il regolamento interno di ciascuna struttura. L'assistente di laboratorio collaborerà attivamente alla custodia delle attrezzature e di tutti i materiali ivi presenti.

### **ART. 5 – PALESTRA**

5.1 Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, secondo una rotazione oraria, a tutte le classi. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le norme igieniche.

5.2 Le lezioni di scienze motorie si svolgono nelle palestre e sui campi sportivi polivalenti ad esse antistanti. Per l'accesso agli impianti sportivi, gli studenti devono munirsi di idoneo abbigliamento.

5.3 Durante l'orario scolastico gli impianti sportivi sono utilizzati solo dagli alunni che hanno lezione di scienze motorie. Al di fuori dell'orario scolastico, detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le attività del centro sportivo scolastico.

5.4 Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso ad associazioni sportive che ne facciano richiesta, nel rispetto degli orari previsti e dei regolamenti stabiliti dall'Amministrazione provinciale e dal Consiglio Scolastico Provinciale.

## **CAPO V**

### **NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA ED I SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI ED AUSILIARI**

## **ART. 1 - FUNZIONI E MANSIONI FONDAMENTALI DEL PERSONALE**

1.1 Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal contratto, in spirito di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili professionali. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto rigoroso dell'orario di servizio e degli obiettivi prefissati.

1.2 Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni didattiche e cura che le attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri di laboratorio, siano in ordine e pronte all'uso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni.

1.3 Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle suppellettili, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria, secondo l'ordine di servizio impartito dal DSGA, sulla base delle direttive del DS. Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico, dando le necessarie informazioni e collabora con la Presidenza e la Segreteria eseguendo le operazioni di competenza.

1.4 Il personale in servizio ai piani accoglie gli alunni all'orario di ingresso al piano assegnato e svolge opera di sorveglianza, prevenendo e impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in Presidenza eventuali infrazioni.

1.5 Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni e collabora, nei casi richiesti, al funzionamento della fotocopiatrice e delle altre attrezzature funzionali alle esigenze scolastiche.

1.6 La suddivisione del lavoro del personale ausiliario viene effettuata in maniera equa a mezzo di ordini di servizio firmati dal DSGA ed avallati, se necessario, dal DS.

## **ART. 2 – SERVIZI**

2.1 Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.

2.2 La Segreteria didattica garantisce lo svolgimento delle procedure d'iscrizione all'istituto, previa consegna delle domande perfettamente compilate e adeguatamente corredate dalla documentazione richiesta. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli che riportano anche il voto conseguito.

2.3 Gli uffici di Segreteria, garantiscono un orario di apertura al pubblico il Lunedì il mercoledì ed il venerdì, secondo l'orario stabilito; per gli studenti tutti i giorni a ricreazione e 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.



2.4 La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

## **CAPO VI**

### **ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI**

#### **ART. 1 – ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

1.1 Il Consiglio d'istituto stabilisce annualmente i criteri per l'organizzazione delle attività extrascolastiche.

1.2 Il Collegio dei docenti elabora e propone la programmazione didattico-educativa, prendendo anche in considerazione eventuali richieste avanzate dagli studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali della scuola.

1.3 Il C. d. I delibera sulle decisioni del Collegio dei docenti per i profili di propria competenza. Al fine di rendere più agevole il lavoro di programmazione di tutte le attività, potranno essere designate, in seno al Consiglio d'Istituto o in seno al Collegio dei docenti, delle commissioni presiedute da un docente delegato. Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti della scuola; eventuali conferenze e incontri possono essere allargati ad altre componenti, previa delibera del C. d. I. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti dell'istituto o da esterni, scelti anche tra i genitori, su proposta dei docenti.

#### **ART 2- VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

2.1 Al fine di arricchire il percorso di apprendimento e di formazione degli studenti potenziare, potranno essere programmati viaggi d'istruzione e visite guidate. Il DS esamina le proposte formulate nei vari consigli di classe, al fine di verificare l'aderenza alle norme indicate dalla circolare ministeriale (N. 291 del 14/10/92), nonché l'effettiva valenza culturale.

2.2 I viaggi di istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. Il collegio dei docenti approva le proposte, che debbono essere poi sottoposte alla delibera del Consiglio d'Istituto per quanto di sua competenza. Spetta infatti al Consiglio d'istituto determinare, in base alle effettive disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'istituzione delle iniziative proposte dai consigli di classe e dal collegio dei docenti. La delibera del consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, rappresenta in sostanza, l'atto conclusivo dell'intero procedimento amministrativo.

2.4 Si indicano qui di seguito alcuni criteri generali a cui attenersi, riservando comunque al C. d. I. la facoltà di deroga da tali indicazioni purché ne esistano valide motivazioni: 1) alle classi I non sono consentiti viaggi che prevedano il pernottamento; 2) alle classi 2 sono consentiti viaggi solo nel territorio nazionale; 3) alle III, IV e V classi sono consentiti viaggi di istruzione i della durata da 3 a 6 giorni, anche all'estero.

## **ART. 3 TIPOLOGIA DI VIAGGI**

3.1 I viaggi di istruzione effettuati in località italiane, sono intesi a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. I viaggi all'estero rappresentano un importante momento di confronto con realtà sociali e culturali diverse, in particolare nei paesi aderenti all'Unione Europea.

3.2 Meritano di essere particolarmente promossi i viaggi che, in attuazione e nel rispetto degli specifici programmi di insegnamento, mirano ad un sempre più efficace collegamento tra scuola e mondo del lavoro. In tal senso vanno promosse visite in Italia e all'estero presso aziende e unità di produzione, nonché la partecipazione ad eventi nei quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive.

3.3 Visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso, musei, gallerie, località d'interesse storico - artistico, parchi naturali, complessi aziendali. Per quanto attiene la modalità di effettuazione delle visite guidate si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

3.4 I viaggi connessi ad attività sportiva sono di rilevante importanza, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le discipline sportive specifiche, sia i campi scuola che prevedano sport alternativi, escursioni, campeggi, settimane bianche, La partecipazione a manifestazioni sportive rientra in tale categoria di iniziative.

## **ART 4 DESTINATARI**

4.1 È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.2 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.3 Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

4.4 L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi programmati che contemplino la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche musicali etc., nonché viaggi connessi con attività sportive ed agonistiche.

4.6 Si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento specialmente se organizzato per l'estero deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse

disponibili e dei costi preventivabili, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero oltre tutto la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione.

#### **ART 5 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE**

5.1 Appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile da ciascuna classe per i viaggi di istruzione, per attività sportive o per i campi scuola.

5.2 È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, periodo in cui l'attività scolastica richiede particolare concentrazione e assiduità di frequenza.

5.3 Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per consentire attività sportive scolastiche a livello nazionale e internazionale.

#### **ART 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI**

6.1 I docenti che si propongono come accompagnatori devono essere insegnanti delle classi frequentate dagli studenti partecipanti al viaggio.

6.3 L' accompagnatore svolge un'impegnativa attività di servizio.

6.4 L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art'.61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 che limita le responsabilità patrimoniali del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

6.5 Quanto al numero degli accompagnatori si conviene che debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che possa essere deliberata l'eventuale elevazione di una unità, fino ad un massimo di tre, per classe.

## **CAPO VII**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

#### **"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"**

##### **PREMESSA**

La scuola è luogo di formazione ed educazione mediante la relazione, lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, competenze, lo sviluppo di una coscienza critica, il rispetto dell'altro.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza, ispirata ai valori costituzionali e democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, culturali, affettive, cognitive.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che riconosca l'identità di ciascuno, perciò la scuola si prefigge di valorizzare le inclinazioni e le capacità di ogni ragazzo, di facilitare la capacità di apprendere autonomamente, in un clima di dialogo sereno e di rispetto reciproco, verso ogni persona che sia parte del percorso formativo, a qualsiasi titolo (compagni, docenti, assistenti, ausiliari). In questa dimensione lo studente è protagonista del suo processo formativo, del rapporto con i compagni e professori.

##### **GLI STUDENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.**

Copia del Regolamento è pubblicata sul sito ufficiale della scuola ed eventualmente aggiornata all'inizio di ogni anno scolastico.

##### **ART. 1 (DIRITTI)**

1.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

1.2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

1.3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

1.4 .Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

1.5 Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare

un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

1.6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

1.7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola che possono dar esito a credito formativo, secondo le modalità previste; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

1.8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

1.9 La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

## **ART.2 (DOVERI)**

### **2.1 condotta diligente**

Negli ambienti della scuola e in ogni momento della vita scolastica, gli Studenti sono invitati a:

- Tenere un comportamento responsabile, civile e rispettoso nei confronti di tutta la popolazione scolastica (personale ATA, docenti, Dirigente, alunni) e delle strutture della scuola (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, strumenti informatici, risorse didattiche, beni strumentali, ecc.).

### **2.2 comportamenti corretti**

Gli alunni dovranno:

- Entrare in classe nelle ore stabilite dal regolamento d'Istituto per iniziare correttamente le lezioni e rispettare l'orario di uscita, salvo diverse disposizioni scritte;
- Frequentare assiduamente le lezioni;
- Rispettare le istruzioni dei docenti previste per il trasferimento della classe, dall'aula ai laboratori, alle palestre o altrove;
- Svolgere le ricreazioni nei tempi previsti dall'orario delle lezioni rientrando con ordine nelle rispettive aule;
- Rispettare il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto, nell'interesse della salute propria ed altrui come prevedono le normative vigenti;
- Rispettare il divieto di transito dalle uscite di sicurezza e le decisioni dei responsabili della sorveglianza e della sicurezza dell'edificio;
- Rispettare il divieto dell'uso del telefono cellulare;
- usare un linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e parole offensive;
- presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente.
- giustificare sul libretto delle giustificazioni le assenze il primo giorno di rientro a scuola consegnando altresì il certificato medico qualora l'assenza sia superiore a 4 gg;
- seguire la lezione che gli viene impartita senza occuparsi di altre discipline;
- obbedire a quanto viene loro richiesto legittimamente dal personale della scuola;

- rivolgersi ad un arbitro neutrale ed autorevole, (personale Docente, non docente, DS), in caso di problematiche emerse a scuola;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, rispettando gli insegnanti, i compagni, il personale non docente ed il loro lavoro;
- utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza;
- rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collaborando a renderlo confortevole ed accogliente;
- segnalare al personale scolastico qualunque comportamento del quale sia stato spettatore che possa mettere a repentaglio la sicurezza degli altri e dei beni scolastici;
- Risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una sanzione disciplinare adeguata al valore del risarcimento non corrisposto. In caso di mancato risarcimento congruamente elevato, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge

### **ART. 3 violazioni delle regole (CODICE DISCIPLINARE)**

3.1 La violazione dell'art. 1 ovvero "condotta diligente", è passibile di sanzione. La scuola è laboratorio per la vita, pertanto chi non si attiene alle regole deve essere richiamato tempestivamente e, nei casi previsti, punito. Chiunque non intervenga per prevenire, per rimuovere, per ostacolare i comportamenti scorretti, può essere chiamato a rispondere dell'operato altrui. Per questa ragione, nelle violazioni al corretto comportamento degli Studenti si procederà come segue:

- 1) Qualora si verificano atti di violenza sia morale che fisica nei confronti di qualsiasi persona, furti od atti di vandalismo nei confronti di arredi, danni a strutture della scuola e dei beni di proprietà individuale, il singolo colpevole o i responsabili dovranno risarcire i danni, in caso di mancata individuazione del responsabile ne risponderà l'intera classe.
- 2) Qualora il personale della scuola venga a conoscenza, su segnalazione di alunni, genitori o personale della comunità scolastica, di episodi di bullismo verificatisi sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica che riguardano alunni dell'Istituto, si prenderanno provvedimenti disciplinari.
- 3) Qualora vi sia un allontanamento arbitrario durante lo svolgersi delle lezioni o prima del loro termine l'alunno verrà punito con provvedimenti disciplinari.

3.2 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e riparazione del danno e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

3.3 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.

3.4 In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

3.5 L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

### **Articolo 4: regole di comportamento provvedimenti disciplinari**

4.1 Il mancato rispetto del Regolamento di disciplina, determinerà l'applicazione dei previsti provvedimenti disciplinari che saranno caratterizzati dalla tempestività del provvedimento stesso. A tal fine il Consiglio di Classe dovrà intervenire tempestivamente per stabilire il provvedimento da applicare.

4.2 I provvedimenti disciplinari hanno una finalità essenzialmente educativa, in quanto tengono alla formazione di una persona educata e responsabile. Il presente Regolamento stabilisce che:

- I provvedimenti di sospensione dalle lezioni potranno essere assunti con la clausola di "obbligo alla frequenza" e prevedere l'impegno del responsabile in compiti di riparazione dei danni causati alla scuola ed alle sue attrezzature;

- I provvedimenti saranno sempre temporanei e proporzionati all'infrazione commessa ed ispirati al principio della riparazione del danno; essi tengono sempre conto della situazione personale dell'alunno;
- Lo studente potrà, in ogni caso, ricorrere all'Organo di Garanzia. Lo Studente potrà chiedere di convertire le sanzioni disciplinari in attività utili alla Comunità scolastica;
- L'irrogazione della sanzione disciplinare sarà applicata nel rispetto della *privacy*.

## Articolo 5: divieto di fumo

In tutti i locali interni ed esterni della scuola è in vigore il divieto di fumare.

## Articolo 6: disposizioni per le assenze

6.1 La frequenza regolare è impegno fondamentale per lo Studente, al quale fa seguito il profitto scolastico. Le assenze o una frequenza irregolare devono essere motivate dalla famiglia anche nei casi di maggiore età dello studente.

6.2 La famiglia deve essere informata tempestivamente di reiterate e prolungate assenze del ragazzo, a cura del coordinatore.

6.3 Per i casi di assenza dalle lezioni tutti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- le assenze vanno registrate sul Libretto delle giustificazioni che viene consegnato dalla Segreteria personalmente ai genitori (o a chi ne fa le veci) degli allievi minorenni e personalmente a quelli maggiorenni;
- il Libretto delle giustificazioni è l'unico documento valido per la riammissione in classe dell'allievo dopo un'assenza anche di un solo giorno (per gli alunni minorenni ogni assenza deve essere firmata da un genitore);
- gli alunni maggiorenni possono gestire personalmente il Libretto delle assenze;
- il quadro riepilogativo delle assenze viene comunicato a tutti i genitori, anche per i maggiorenni attraverso il registro elettronico;
- quando il documento presentato non sarà in regola o in mancanza di giustificazione firmata, per il primo giorno l'alunno sarà comunque accettato in classe ed invitato a formalizzare la propria posizione il giorno successivo;
- il docente della prima ora è delegato a gestire le giustificazioni delle assenze ad eccezione delle uscite anticipate che saranno direttamente autorizzate dalla presidenza.

## Articolo 7: ritardi

7.1 L'Istituto "De Pinedo - Colonna" serve un ampio bacino d'utenza, con carattere extra provinciale; per questa ragione molti studenti sono soggetti ad utilizzare quotidianamente i mezzi pubblici per giungere a scuola. I ritardi sono pertanto possibili e così pure le uscite anticipate ma sono regolamentati.

7.2 La possibilità di entrare in ritardo durante tutto l'anno scolastico è concessa previa autorizzazione della Presidenza da richiedere entro la data fissata dall'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico, e annotata sul libretto, comunque non oltre 15' dall'inizio delle lezioni

7.3 La possibilità di uscire in anticipo durante tutto l'anno scolastico è consentita soltanto e per motivi eccezionali documentati.

7.4 L'eventuale entrata in classe oltre la prima ora sarà autorizzata solo per motivi eccezionali e documentati, così pure l'uscita anticipata.

## Articolo 8: entrate posticipate ed uscite anticipate

Le entrate posticipate devono essere giustificate sul libretto dal genitore e viste dal docente della prima ora del giorno successivo. Le uscite anticipate devono essere autorizzate preventivamente dalla vicepresidenza.

Le **uscite anticipate**:

- sono consentite solo ai maggiorenni per esigenze inderogabili e documentate
- sono consentite per i minorenni solo se prelevati dai genitori o da persona da loro delegata
- il docente in orario provvederà ad annotare sul registro di classe l'uscita anticipata.

## Articolo 9: riammissione in classe

Per le riammissioni in classe si procede come segue

- la giustificazione viene accettata dal docente della prima ora controllando il libretto delle assenze e verificando la firma dei genitori;
- dopo cinque giorni consecutivi o più di assenza (computando anche i giorni festivi), la giustificazione deve essere corredata da apposito certificato medico, ritirato dall'insegnante che annovera sul registro l'avvenuta consegna ed

inserito nel fascicolo personale dell'alunno. In caso di mancata presentazione del suddetto certificato l'alunno non sarà riammesso in classe;

- In caso di assenza per motivi di famiglia, non è necessario il certificato medico, purché l'assenza stessa sia stata preavvisata per iscritto dalla famiglia ed autorizzato.

## Articolo 10: provvedimenti disciplinari

10.1 Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni secondo l'allegata tabella

<b>Natura delle mancanze</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>Organo competente</b>
1) Negligenza abituale e/o mancato rispetto dei doveri scolastici, frequenti assenze e/o ritardi.	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale.	Coordinatore della classe
2) Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni.	Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore avvertito dal docente responsabile dell'ammonizione. Eventuali compiti aggiuntivi soggetti a valutazione	Coordinatore della classe
3) Danni recuperabili arrecati alle strutture della scuola.	Lo studente individualmente o gli studenti a titolo di concorso o solidalmente dovranno provvedere alla riparazione (pulizia, imbiancatura, etc.....) o al risarcimento del danni prodotto.	Docente/Dirigente
4) Cellulare acceso e/o suo utilizzo durante le ore di lezione.	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale. Ritiro del cellulare da parte del docente e sua restituzione da parte del Dirigente.	Docente/Dirigente
5) Allontanamento temporaneo dall'aula senza autorizzazione	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale. Riammissione alla frequenza solo se accompagnati dal genitore	Docente/Dirigente
6) Comportamenti scorretti non gravi durante uscite, viaggi di istruzione e stage.	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale. Allo studente o alla classe non saranno permesse altre uscite e/o viaggi di istruzione.	Docente/Dirigente
7) Mancanza di rispetto nei confronti di: compagni, insegnanti, personale della scuola	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale. Convocazione del consiglio di classe alla presenza dei genitori. In caso di reiterato comportamento scorretto, allontanamento definitivo dalla comunità scolastica	Docente/Dirigente
8) Falsificazione della firma dei genitori	Comunicazione scritta alla famiglia da consegnare all'alunno e da archiviare (firmata) sul fascicolo personale. Convocazione del consiglio di classe alla presenza dei genitori.	Docente/Dirigente
9) Aggressioni verbali e/o fisiche, minacce, comportamenti intimidatori, offese al decoro, alla morale, alla religione, all'orientamento sessuale,	Sospensione per un massimo di 15 giorni. Assegnazione di compiti socialmente utili. Eventuale ricorso al servizio di consulenza psicologica concordato con la famiglia.	Consiglio di Classe/ Dirigente



oltraggio a qualsiasi componente della comunità scolastica.		
<b>Tipo di mancanze</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>Organo competente</b>
1) Allontanamento dall'edificio scolastico senza autorizzazione.	Sospensione per un massimo di 15 giorni e successivo rientro solo se accompagnato dai genitori.	Consiglio di Classe Dirigente
2) Comportamento scorretto durante gli stage, le uscite e i viaggi di istruzione tale da provocare danni ad oggetti, immobili e mezzi di trasporto utilizzati.	Sospensione per un massimo di 15 giorni. Eventuale risarcimento dei danni. Allo studente o alla classe non saranno permessi ulteriori stage e/o uscite- viaggi di istruzione.	Consiglio di Classe Dirigente
3) Sottrazione, occultamento ed appropriazione di beni appartenenti all'istituto o a terzi.	Sospensione per un massimo di 15 giorni. Risarcimento economico pari al valore del bene sottratto. Eventuale denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Classe Dirigente

### **SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE**

#### **DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO UGUALE O SUPERIORE AI 15 GIORNI.**

<b>Natura delle mancanze</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>Organo competente</b>
1) Atti di sottomissione di altre persone, azioni violente, atti gravi di bullismo, violazione della privacy altrui anche con diffusione a mezzo di cellulari e simili di notizie ed immagini lesive della dignità.	Sospensione superiore a 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni annuali. Denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto
2) Falsificazione o sottrazione di atti pubblici (compiti in classe, registro di classe, registri degli insegnanti, etc...)	Sospensione per un massimo di 15 giorni. Studio della normativa inerente all'atto compiuto e relativa verifica.	Consiglio di Classe Dirigente
3) Danno non recuperabile arrecato alle strutture con pericolo per l'incolumità della comunità scolastica.	Sospensione superiore a 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni annuali. Risarcimento economico del danno. Assegnazioni di compiti socialmente utili. Denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto
4) Spaccio di sostanze illecite	Sospensione superiore a 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni annuali. Denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto
5) Reati gravi o atteggiamenti particolarmente pericolosi per l'incolumità delle persone.	Sospensione superiore a 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni annuali. Denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto

10.3 L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinate può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

10.4 L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

10.5 Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

10.6 Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto di collaborazione con lo studente e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica e da rendere meno pesante l'allontanamento stesso

10.7 Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

## **ART. 11 (ORGANI COMPETENTI)**

11.1 *I docenti il Dirigente scolastico e il consiglio d'Istituto sono competenti per tutte le sanzioni disciplinari.*

11.2 Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola. Gli organi competenti deliberano sulla sanzione disciplinare, dopo che allo studente sia stato concesso, in presenza di testimoni, la facoltà di discolarsi. Per le sanzioni che prevedono la competenza del Consiglio di classe, lo studente sarà sentito dal Dirigente scolastico e dal Coordinatore del Consiglio di classe potrà farsi assistere dai genitori, da insegnanti o da compagni, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità di terzi ad assistere, l'audizione avverrà in presenza di due testimoni.

11.3 Contro le decisioni degli organi competenti che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Direttore Regionale Provinciale.

11.4 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

11.5 Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

11.6 Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il voto relativo alla decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

11.7 La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata da un docente o dal DS.

## **ART. 12 (PROCEDURE)**

12.1 Il richiamo senza avviso alla famiglia viene fatto dal docente davanti a testimoni, con esso si contesta allo studente la violazione del regolamento disciplinare su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro quindici giorni dal richiamo.

12.2 Il richiamo con avviso alla famiglia viene effettuato con la stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe e la sanzione viene comunicata alla famiglia. È ammesso ricorso al Organo di Garanzia di Istituto, entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia. Il diario di classe viene immediatamente inviato al DS, per notifica.

12.3 Per le Sanzioni sopra accertate il Dirigente scolastico, accertata la violazione del Regolamento di Disciplina, svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma invia una contestazione di addebito allo studente ed alla famiglia, in modo scritto. Trascorsi sette giorni dalla notifica del richiamo viene convocato il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto che ascolta l'alunno ed i suoi famigliari. Lo studente e la famiglia possono produrre anche una memoria scritta. Il Consiglio, dopo una fase di dibattito, in caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina emette la sanzione disciplinare. La sanzione viene notificata immediatamente e l'alunno può procedere ad un eventuale ricorso all'Organo di Garanzia. Il ricorso all'organo di garanzia di Istituto è ammesso entro quindici giorni ed all'organo di garanzia provinciale entro trenta giorni dalla notifica.

12.4 L'Organo di Garanzia dell'Istituto si riunisce per esaminare i ricorsi sulle sanzioni inflitte dal Consiglio di Classe, qualora rigetti il ricorso procede alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno ed alla famiglia. Qualora il ricorso venga fatto su una decisione del Consiglio d'Istituto. Viene data comunicazione della sanzione oltre che all'alunno e alla famiglia anche al Direttore Generale Regionale. È ammesso ricorso, e all'Organo di Garanzia Provinciale entro trenta giorni dalla notifica.

### **Art 13 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

13.1 La scuola, gli studenti e le famiglie si impegnano al rispetto del patto di corresponsabilità educativa secondo l'allegata tabella B:

TABELLA B  
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

	LA SCUOLA SI IMPEGNA A	LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A	LO STUDENTE SI IMPEGNA A
OFFERTA FORMATIVA	Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale	Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto	Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità
RELAZIONALITÀ'	Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti,	Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione	Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone,

	l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro. Promuovere il talento e l'eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza	educativa	oggetti e situazioni
PARTECIPAZIONE	Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad una assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo	Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica, informandosi costantemente del ' percorso didattico-educativo dei propri figli	Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe
INTERVENTI EDUCATIVI	Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti. Fare rispettare le norme di regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all'utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni	Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità	Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni integrazione e solidarietà

## **ART. 14 (NORMA FINALE)**

14.1 Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno della scuola. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Copie del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della scuola, sono consegnate agli studenti ed i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione.

## **CAPO VIII**

### **ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

#### **ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI**

1.1 E' istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

1.2 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme

1.3 Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

1.4 Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE**

2.1 . L'Organo di Garanzia è composto da:

- a. un genitore eletto dall'Assemblea dei genitori.
- b. due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti
- c. due studenti designati dal Comitato Studentesco di età non inferiore a 16 anni.

2.2 Il Presidente è eletto dall'O.G. nell'ambito della componente dei genitori.

2.3. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di un anno.

2.4 I componenti vengono eletti rispettivamente dall'assemblea dei genitori, e dall'organo collegiale competente nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.

2.5 Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.

2.6 I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno.

2.7 Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

2.8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

2.9 La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

### **ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

3.1 L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente o, su delega, dal DS.

3.2 La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3.3 Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

3.4 Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

3.5 Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza.

3.6 Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

3.7 L'organo si riunisce sempre nella sua completezza.

### **ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

4.1 L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

4.2 Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

4.3 L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

4.4 L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti del C.I.C., da parte del Comitato dei Genitori ovvero da parte di studenti.

4.5 L'O.G. si riunisce di norma entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal Presidente che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.

4.6 Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

### **ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

5.1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le

proprie considerazioni inerenti al fatto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

5.2 Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

5.3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

5.4 Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del DS o di chi sia stato coinvolto o citato.

5.5 Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5.6 L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

5.7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

5.8 Le loro testimonianze sono rese a verbale.

5.9 L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

5.10 La deliberazione dell'O.G. viene esposta all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il DS provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.

5.11 La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante comunicazione scritta.

Settembre 2014

*Il Consiglio d'Istituto*